



Regolamento R-60-5.1 – Allegato 2

Sostanze denaturanti ammesse

1 Basi legali

Ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 dell'ordinanza sull'alcool (RS 680.11), l'etanolo e le bevande spiritose sono considerati denaturati se contengono almeno una delle sostanze denaturanti ammesse dall'Amministrazione federale delle dogane, nella concentrazione da essa definita.

2 Sostanze denaturanti generalmente ammesse

L'etanolo e le bevande spiritose sono considerati denaturati se contengono almeno una delle seguenti sostanze denaturanti.

Sostanza	Tenore minimo
Benzoato di denatonio (p. es. Bitrex®)	0,50 g/100 kg
Cicloesano	1,00 kg/100 kg
Acetato d'etile	2,00 kg/100 kg
Alcool isopropilico	5,00 kg/100 kg
Canfora	0,10 kg/100 kg
Metiletilchetone	2,00 kg/100 kg
Ftalato di dietile	1,00 kg/100 kg
Olio di rosmarino	0,15 kg/100 kg
Toluolo	1,00 kg/100 kg

3 Unità di misura/tenore minimo

- L'unità di misura è il chilogrammo.
- Il tenore di sostanze denaturanti viene calcolato al 100 % per 100 kg di etanolo/bevanda spiritosa.
- Il tenore minimo di sostanze denaturanti può essere inferiore del 10 % al massimo.

4 Sostanze ammesse su richiesta speciale dell'utilizzatore

Se nel caso specifico le sostanze denaturanti di cui il punto 2 non sono adatte alle esigenze dell'utilizzatore, l'Amministrazione federale delle dogane, sezione Etanolo, può ammettere su richiesta altre sostanze denaturanti.

5 Etanolo non denaturato correttamente

L'etanolo che non è stato denaturato conformemente alle presenti disposizioni è imposto all'aliquota di CHF 29.- per litro d'alcol puro. L'apertura di una procedura penale resta riservata.